



PROVINCIA DI VICENZA
Area Servizi al Cittadino e al Territorio
SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI
PROTEZIONE CIVILE

Contra' Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net C. Fisc. P. IVA 00496080243

Protocollo n. **69882**

da citare nella risposta

Vicenza, **19.10.2015**

Autorizzazione integrata ambientale n. 11/15

Oggetto: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

Autorizzazione integrata ambientale.

Ditta: **Quaresima società agricola s.s.**

Sede legale: **via Colombare, 23 – 36064 Mason Vicentino (VI).**

Sede installazione: **via Colombare, 23 – 36064 Mason Vicentino (VI).**

IL DIRIGENTE

Premesso

che Quaresima società agricola s.s., con sede legale in via Colombare 23 a Mason Vicentino, ha presentato in data 5 dicembre 2014, prot. n. 85515, istanza per ottenere giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale per l'intervento relativo a “realizzazione allevamento galline ovaiole” presso il sito individuato dai mappali 356 – 104 del foglio catastale 10 del comune di Mason Vicentino.

Viste

le successive integrazioni alla domanda di Autorizzazione integrata ambientale presentate dalla ditta alla Provincia, e da questa recepite agli atti l'8 maggio 2015, prot. n. 31488.

Tenuto conto

che l'avvio del procedimento e l'attività istruttoria in materia di AIA e di VIA si svolgono in modo unificato attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni in materia, come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

Valutato

che la Società agricola Quaresima svolgerà – nell'installazione di via Colombare n. 23 a Mason Vicentino – l'attività di allevamento di galline ovaiole e che tale attività risulta, per tipologia e poten-

zialità, compresa nelle categorie di attività industriali di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D. lgs. 152/06, con codice 6.6.a.

Considerato

il parere positivo espresso da ARPAV, Dipartimento provinciale di Vicenza, sul Piano di monitoraggio e controllo presentato dalla Società agricola Quaresima, parere recepito dalla Provincia il 9 settembre 2015 in sede di Commissione provinciale VIA.

Visto

l'esito del sopralluogo effettuato presso l'installazione il giorno 22 gennaio 2015 dal Responsabile dell'istruttoria insieme a tecnici di altri Enti, tra cui un tecnico di ARPAV – Dipartimento di Vicenza.

Considerato

che in data 9 settembre 2015, con regolare convocazione, si è riunita presso la sede provinciale di palazzo Nievo a Vicenza la Commissione provinciale VIA, competente anche sull'argomento in oggetto, e che dalla medesima è stato espresso parere favorevole anche al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Visti

il D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; la L.r. n. 10/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.; la D.G.r.V n. 1539 del 27 settembre 2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni applicative".

Visto

il D. lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha modificato e integrato le norme in tema di Autorizzazione integrata ambientale di cui al D. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Visto

il decreto ministeriale del 29 gennaio 2007, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

Visto

il decreto ministeriale del 24 aprile 2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", cui è seguita la D.G.r.V. n. 1519 del 26 maggio 2009, avente per oggetto "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

Vista

la delibera della Giunta provinciale n. 200 del 19 maggio 2009, atto di indirizzo per l'applicazione delle tariffe per l'Autorizzazione integrata ambientale (I.P.P.C.).

Vista

la legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

Viste

le deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 "D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005" e n. 1105 del 28 aprile 2009 "D. lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – LR 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e Controllo (PMC)".

Visto

il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.) e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt. 19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale).

RILASCIA

Alla **Società agricola Quaresima** l'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. lgs. 152/06, per l'attività esercitata nell'installazione localizzata in via Colombare n. 23 a Mason Vicentino.

I limiti, le condizioni e le prescrizioni da osservare nell'esercizio dell'attività sono riportati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

- 01 – La presente Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater del D. lgs. 152/06, ha validità sino al **31 ottobre 2025**; sostituisce le eventuali autorizzazioni ambientali settoriali già in atto, di cui all'allegato IX alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; sei mesi prima della scadenza, il gestore dovrà inviare una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del D. lgs. 152/06. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della presente Autorizzazione.
- 02 – La presente Autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di autorizzazioni e/o provvedimenti di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività di allevamento.
- 03 – Nell'ipotesi di cessazione dell'attività in vigenza della presente Autorizzazione, il gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Vicenza un piano di dismissione dell'installazione e, in caso di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
- 04 – Eventuali modifiche impiantistiche o variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia, che procederà ai sensi dell'art. 29-nonies del D. lgs. 152/06.
- 05 – In caso di inosservanze delle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione, compreso quanto riportato in **Allegato A**, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 9, e dall'art. 29-quattordices del D. lgs. 152/06.
- 06 – In relazione al Piano di monitoraggio e controllo, l'ARPAV prevede, nell'arco di validità dell'Autorizzazione integrata ambientale, l'esecuzione di una ispezione ambientale integrata con oneri a carico del gestore, fatto salvo comunque quanto previsto nel piano d'ispezione ambientale a livello regionale di cui all'art. 29-decies, comma 11-bis, del D. lgs. 152/06; qualora ne rilevasse la necessità, la Provincia può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 4, del D. lgs. 152/06.
- 07 – Copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso l'Ufficio Tutela ecosistemi agrari del Settore Tutela e Valorizzazione risorse naturali – Protezione civile, ubicato a palazzo Nievo, contra' Gazzolle 1 – 36100 Vicenza.
- 08 – Si informa che contro questo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

- 09 – Questo provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal D. lgs 152/06 e s.m.i. nonché dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (deliberazione di Consiglio n. 37/2014).
- 10 – Il presente provvedimento sarà inviato al gestore dell'installazione della ditta Quaresima società agricola s.s., al sindaco del Comune di Mason Vicentino, al Dipartimento di Vicenza dell'ARPAV, al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 3 – Bassano del Grappa.

Il Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione risorse naturali – Protezione civile
ing. Maria Pia Ferretti

Settore competente: Tutela e Valorizzazione risorse naturali – Protezione civile
Ufficio competente: Tutela ecosistemi agrari
E-mail: tutela.ecosistemiagrari@provincia.vicenza.it; tel. 0444 908566
Responsabile procedimento: ing. Maria Pia Ferretti

ALLEGATO A

Il presente allegato, definito come “**Allegato A**” e costituente parte integrante e sostanziale dell’**Autorizzazione integrata ambientale n. 11/15**, relativa all’installazione della ditta Quaresima società agricola s.s. localizzata a Mason Vicentino (VI) in via Colombare n. 23, riporta:

- 1 – l’inquadramento generale dell’installazione e del processo produttivo;
- 2 – le prescrizioni da osservare nell’esercizio dell’attività;
- 3 – il piano di monitoraggio e controllo.

1 – INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INSTALLAZIONE E DEL PROCESSO PRODUTTIVO

L’allevamento di galline ovaiole sarà ubicato a Mason Vicentino in via Colombare 23.

È prevista la realizzazione di un capannone con struttura in ferro, tamponamento e manto di copertura in pannello sandwich. Avrà dimensioni di circa 20,68 x 105 metri e capace di contenere 6 batterie di gabbie da 10 piani, atte a garantire l'allevamento in regime di benessere animale di 75.000 galline ovaiole.

Oltre al capannone, in adiacenza alla parete est, è prevista la realizzazione di una pendice composta da un impianto MDS (manure drying sistem) per la pre-essiccazione della pollina con attigua altra pendice ad uso deposito coperto per la pollina pre-essicata. La pendice per l’installazione dell’impianto MDS avrà una lunghezza di circa 60 metri e una larghezza di 4 metri; il deposito a ridosso per l’accumulo della pollina pre-essicata avrà una lunghezza di circa 30 metri e una larghezza di 5,60 metri, per una superficie utile ad uso deposito pollina di circa 168 m². L’impianto MDS si comporrà in breve di una serie di nastri forati, sovrapposti verticalmente a distanza l’uno dall’altro, sopra ai quali scorrerà la pollina da disidratare tramite una corrente d’aria che verrà estratta dal capannone.

A destra rispetto all’ingresso del capannone avicolo e distaccato dal medesimo è inoltre prevista la costruzione di un altro fabbricato dell’ampiezza di 21 x 20 metri da destinare a locale per la raccolta e l’impacchettamento delle uova.

Il ciclo produttivo delle galline ovaiole avrà una durata media di circa 13 mesi, a cui si dovrà aggiungere un periodo di vuoto sanitario di altri 30 giorni all’incirca. A fine ciclo gli animali allevati verranno avviati alla macellazione. Successivamente allo svuotamento del capannone dagli animali in esso allevati, verrà effettuata la pulizia e la igienizzazione dei locali di allevamento. Dopo il pe-

riodo di vuoto sanitario verranno accasate le pollastre dell'età di circa 17 settimane. La produzione di uova per ciclo risulta stimabile in circa 22.300.000 unità, per un peso di 1.360.000 kg all'incirca. La gestione dell'allevamento richiederà essenzialmente i seguenti interventi: a) controllo giornaliero dello stato di salute degli animali con rimozione dei capi morti e stoccaggio dei medesimi in cella frigorifera in attesa del periodico ritiro da parte di una ditta specializzata; b) controllo del funzionamento degli impianti; c) selezione e impacchettamento delle uova con macchina impacchettatrice, stoccaggio dei pacchi in bancali con cessione periodica (2 – 3 volte alla settimana) a ditte di confezionamento.

Quasi tutte le operazioni di gestione verranno eseguite tramite sistemi automatizzati e/o meccanizzati.

La distribuzione del mangime nelle mangiatoie delle gabbie verrà eseguita tramite appositi carrelli di cui sarà dotato ogni piano di gabbie; una volta azionati, scorreranno lungo le file di gabbie e provvederanno al riempimento delle mangiatoie. Per l'abbeveraggio le gabbie saranno dotate di impianto di distribuzione idrica con appositi abbeveratoi a goccia interni alle gabbie; ogni abbeveratoio sarà inoltre dotato di tazza per il recupero dell'acqua.

Per lo stoccaggio del mangime necessario, il capannone sarà dotato di 4 silos da circa 160 quintali ciascuno, il cui posizionamento è previsto a fianco dell'impianto di disidratazione della pollina; attraverso un impianto a coclee il mangime arriverà ai carrelli per la distribuzione.

2 – PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La ditta dovrà gestire l'allevamento avicolo in conformità alle seguenti prescrizioni.

- A – Per tutto quanto non specificato dal presente provvedimento, la gestione dell'installazione dovrà essere effettuata in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, applicando inoltre le migliori tecniche disponibili, sia impiantistiche che gestionali, secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali (decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente) e regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 aprile 2009).
- B – La ditta ha l'obbligo di condurre l'installazione in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata alla Provincia, di cui il punto 1 dell'Allegato A – parte integrante del presente provvedimento – costituisce una sintesi.
- C – Per quanto concerne la gestione degli effluenti zootecnici, il gestore dell'installazione dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche agricole e forestali, nonché dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2495 del 7 agosto 2006 e n. 2439 del 7 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni.

- D – Le carcasse degli animali morti dovranno essere stoccate nell'apposita cella frigo presente nell'installazione e periodicamente smaltite da una ditta specializzata e autorizzata.
- E – La ditta è tenuta a procedere al monitoraggio delle fonti di possibile inquinamento ambientale nei modi e tempi previsti nel “Piano di monitoraggio e controllo”, che si trova al punto 3 del presente Allegato A.
- F – La ditta dovrà conservare tutti i documenti delle attività di autocontrollo (anche quelle non oggetto di report), quali registrazioni, fatture, bollette, certificati, cartellini dei mangimi ecc. per tutta la durata dell’Autorizzazione integrata ambientale.
- G – La ditta dovrà conservare anche i dati circa materie prime, risorse idriche, rifiuti ecc. e comunicarli annualmente, insieme agli altri dati richiesti, attraverso un report su supporto informatico predisposto dalla Regione Veneto.
- H – Il report annuale del Piano di monitoraggio e controllo dovrà essere compilato entro il 30 aprile di ogni anno (con i dati dell’anno precedente) utilizzando la procedura telematica “Autorizzazione integrata ambientale – Report annuale del Piano di monitoraggio e controllo” predisposta dalla Regione Veneto e ospitata nel Portale integrato per l'agricoltura veneta (Portale PIAVe); per la compilazione sono necessari l'iscrizione all'anagrafe (*) del Settore primario della Regione Veneto e la costituzione e validazione, o eventuali aggiornamenti, del fascicolo aziendale presso la competente struttura periferica di AVEPA o un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA);

(*)

<<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sistema+Informativo+e+Attivit%E0+di+Controllo/Domanda+iscrizione+anagrafe.htm>>;

per la compilazione è inoltre necessaria l'autorizzazione all’accesso ai servizi del Sistema informativo del Settore primario (SISP):

<<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sistema+Informativo+e+Attivit%E0+di+Controllo/Assegnazione+di+un+profilo.htm>>.

Infine, occorre che il gestore dell’installazione trasmetta alla Provincia con posta elettronica certificata (PEC) il file del report per certificare l’avvenuta compilazione.

3 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si riporta di seguito il Piano di monitoraggio e controllo proposto dalla ditta, integrato con le modifiche di ARPAV al fine di renderlo conforme a quanto prescritto dall'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 aprile 2009.

QUADRO SINOTTICO

N	FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA
		FREQUENZA AUTOCONTROL- LO	REPORTING	ISPEZIONI	CAMPIONAMEN- TI
1	COMPONENTI AMBIENTALI				
1.1	MATERIE PRIME E PRODOTTI				
1.1.1	MANGIME	ALLA RICEZIO- NE	SI	x	
1.1.2.	PRODOTTI	GIORNALIERO	SI	x	
1.2	RISORSE IDRICHE				
1.2.1	RISORSE IDRI- CHE	GIORNALIERO	SI	x	
1.3	RISORSE ENERGETICHE				
1.3.1	ENERGIA	MENSILE	SI	x	
1.4	COMBUSTIBILI				
1.4.1	COMBUSTIBILI	NON PRESENTI	NO	x	
1.5	EMISSIONI IN ARIA (solo in presenza di emissioni di tipo convogliato)				
1.5.1	Punti di emissioni (emissioni convogliate)	NO	NO	NO	
1.5.2	Inquinanti monitorati	NO	NO	NO	
1.6	EMISSIONI IN ACQUA (solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della normativa vigente)				
1.7	EMISSIONI DI RUMORE (solo per casi particolari elencati nelle linee guida)				
1.7.1	Rumore sorgenti e misure	NO	NO	NO	SU SEGNALAZIO- NE
1.8	EMISSIONE RIFIUTI				
1.8.1	CONTROLLO RI- FIUTI PERICO- LOSI	ANNUO	SI	x	
1.8.2	CONTROLLO RI- FIUTI NON PERI- COLOSI	ANNUO	SI	x	
2	GESTIONE IMPIANTO				

2.1.1	SISTEMI DI CONTROLLO DELLE FASI CRITICHE DEL PROCESSO	SI	SI	x	
2.1.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	A FINE CICLO	SI	x	
3	INDICATORI PRESTAZIONE				
3.1.1	MONITORAGGIO	A FINE CICLO	SI	x	

1) COMPONENTI AMBIENTALI

Tabella 1.1.1 – Materie Prime

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	u.m.	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Reporting
Pollastre	(Immissione diretta alla consegna)	Stabulazione	Unità	Giornaliera	Registro o documento trasporto (DDT)	SI
Mangime (laminato)	Silos	Alimentazione	t/ciclo	Giornaliera	Registro o DDT	SI
Medicinali	Nessuna	Alimentazione	Kg/ciclo	Giornaliera	Registro o DDT	SI
Disinfettanti	Locale chiuso a chiave	Pulizia fine ciclo	Kg/ciclo	Giornaliera	Registro o DDT	SI

Tabella 1.1.2 – prodotti finiti

PROCESSO	Denominazione	unità	Frequenza autocontrollo	Registro/autocertificazione	Reporting
uova	Uova	numero	Giornaliera	Registro	SI
	Peso	Kg	Giornaliera	Registro	
	Durata ciclo	giorni	Fino ciclo	Registro	SI
Capi deceduti	Capi	Unità	giornaliera	Registro	SI
	Peso	Kg	giornaliera	Registro	SI
Capi venduti	Capi	Numero	Fine ciclo	Registro	SI
	Peso	Kg	Fine ciclo	Registro	SI
Palabili	Pollina (*)	Mc/ciclo	Fine ciclo	Registro	SI

-i capi morti sono conservati nella apposita cella frigo o negli appositi freezer descritti in scheda B (*) -L'azienda gestisce il refluo zootecnico secondo le linee guida del DM 6 aprile 2006, DGRV 2495 DEL 07/08/2006 e s.m.i.

1.2 Consumo risorse idriche

Tabella 1.2.1-risorse idriche

Tipo approvvigionamento	Fase di utilizzo	Um	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Registro o autocertificazione	Reporting
Acqua di ACQUE-DOTTO	Stabulazione alimentazione	Mc/giorno	giornaliera	contatori	registro	SI

1.3 Consumo energia

Tabella 1.3.1-risorse energetiche

Descrizione	Tipologia	Um	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Registro o autocertificazione	Reporting
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWH	Mensile	Contatore	registro	SI
Energia autoprodotta (fotovoltaica)	Energia elettrica	MWH	Mensile	Contatore	registro	SI

1.4 combustibili

Tabella 1.4.1-combustibili

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	u.m.	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Reporting

1.5 - Emissioni in aria

Le emissioni provengono dai capannoni di allevamento, ma anche dalle strutture di stoccaggio e di spandimento dei reflui zootecnici. L'attuale tecnologia non permette di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse, di conseguenza è importante stimare almeno le emissioni principali, quali AMMONIACA e METANO. Questa stima può essere fatta attraverso i parametri forniti dal DM 29 gennaio 2007 o attraverso applicativi già disponibili per l'utente (ad es. gli applicativi del CRPA).

Si sottolinea comunque che nel caso in esame vi è una significativa riduzione delle emissioni perché la pollina viene rapidamente essiccata in parte in conseguenza della ventilazione forzata utilizzata nella conduzione dell'allevamento ma in modo più significativo attraverso l'impianto MDS (manure drying system) di cui esternamente è dotato lo stesso allevamento.

Si precisa inoltre che nel caso in esame l'azienda possiede depositi coperti per lo stoccaggio della pollina pre-essicata e che pertanto le esalazioni sono particolarmente ridotte perché la pollina essicata ha modo di essere accumulata e conservata in condizioni asciutte. La pollina viene quindi rimossa dai depositi per lo spargimento in prevalenza sui terreni di altra proprietà o comunque per la cessione a terzi.

Si precisa ancora che la gestione esterna all'azienda della pollina esula dalla stima e controllo delle emissioni.

Parametro/inquinante	Metodo di controllo	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting
Metano	Calcolo secondo DM 29 gennaio 2007	t/a	Annuale	Contabilità aziendale	SI
Ammoniaca	Calcolo secondo DM 29 gennaio 2007	t/a	Annuale	Contabilità aziendale	SI

1.6 – Emissioni in acqua

Non sono presenti scarichi idrici e non ne è previsto quindi il monitoraggio

1.7 – Rumore

Tabella 1.7.1 - Rumore, sorgenti

La matrice rumore è trascurabile nella maggior parte degli allevamenti. In alcuni casi, come ad esempio la presenza di attività particolarmente rumorose e ripetutamente segnalate, può essere necessario redigere una valutazione d'impatto acustico al perimetro dell'azienda. Solo in questi rari casi, in istruttoria verrà valutata la necessità di ripetere la valutazione d'impatto acustico ogni tre anni.

Si precisa che la valutazione di impatto acustico va redatta da tecnico competente secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 447/85. Non essendo ancora approvate dalla Regione Veneto delle Linee Guida per la redazione della Valutazione d'Impatto Acustico, è necessario che il gestore concordi con l'Ente competente la redazione di tale documento secondo le Linee guida approvate con Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008. Tale valutazione dovrà essere inviata a Provincia ed ARPAV al di fuori del report annuale.

Prevederne il monitoraggio periodico (cadenza triennale) solo nel caso che la valutazione preliminare abbia evidenziato criticità.

Nel caso in esame per quanto riguarda questo aspetto è stato dato incarico ad un tecnico esperto in valutazioni acustiche di eseguire una valutazione previsionale dell'impatto acustico ipotizzabile a seguito della realizzazione del nuovo allevamento previsto.

Lo studio ha evidenziato che rispetto alla sorgente specifica (Società agricola oggetto di indagine) che si inserisce in Classe III (Area di tipo misto), sono presenti :

- due ricettori sensibili R1 e R2 (edifici residenziali più vicini rispetto alla sorgente sonora) che ricadono anch'essi in Classe III;
- un ricettore sensibile R3 (edificio residenziale) che ricade in Classe II (Area destinata ad uso prevalentemente residenziale).

Nella premessa che l'orario dell'attività oggetto di indagine è di tipo continuativo, vale a dire che si svolge ininterrottamente nelle ventiquattro ore giornaliere e per tutti i giorni dell'anno, lo studio si è posto l'obiettivo di verificare il rispetto dei seguenti limiti di legge derivanti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale:

a) VALORI LIMITE DI PRESSIONE SONORA Periodo diurno Periodo notturno
della zona in classe III in cui insistono i ricettori sensibili R1 e R2

Valore limite assoluto di immissione [Limm] 60 dB(A) 50 dB(A)

Valore limite di emissione [Lemm] 55 dB(A) 45 dB(A)

Valore limite differenziale di immissione [Ld] 5 dB 3 dB

b) VALORI LIMITE DI PRESSIONE SONORA Periodo diurno Periodo notturno
della zona in classe II in cui insiste il ricettore sensibile R3

Valore limite assoluto di immissione [Limm] 55 dB(A) 45 dB(A)

Valore limite di emissione [Lemm] 50 dB(A) 40 dB(A)

Valore limite differenziale di immissione [Ld] 5 dB 3 dB

Lo studio ha in particolare evidenziato che la fonte di rumore principale poteva derivare dall'elevato numero di ventilatori (36 ventilatori) necessari per il ricambio d'aria interno dell'allevamento installati sulla parete sud. L'elevato numero di ventilatori previsti deriva dal fatto che il ricambio d'aria necessario risulta di circa 3 mc/ora per kg di peso vivo allevato, da cui la necessità di avere un ricambio d'aria per 120 ton di peso vivo di circa $3 \text{ mc} * 120000 \text{ kg} = 360000 \text{ mc/ora}$. Un ulteriore ricambio d'aria si rende inoltre necessario per abbassare le temperature durante il periodo estivo.

Per abbattere il rumore si è quindi dedotta la necessità di dotare i ventilatori di appositi deflettori (cuffie) per la deviazione a terra del flusso d'aria. Per inciso si sottolinea che con questo sistema è pensabile ottenere sia un notevole abbattimento alla fonte del rumore, e sia anche un notevole abbattimento a terra delle polveri.

Per quanto riguarda invece il rumore proveniente dai ventilatori disposti sulla parete est in corrispondenza con la nicchia di alloggiamento del sistema MDS per la pre-disidratazione della pollina, si è invece dedotto che le schermature della macchina essiccatrice costituiscono un sistema fonoassorbente sufficiente a limitare la diffusione del rumore su livelli compatibili con i limiti imposti.

Lo studio dimostra quindi che con gli accorgimenti previsti (deflettori sulla parete sud per abbattere il rumore proveniente dai ventilatori ivi disposti) i limiti di legge prestabiliti risultano rispettati per tutti i ricettori.

1.8 Rifiuti

Tabella 1.8.1 – rifiuti pericolosi

Rifiuti (codice CER)	Codice CER	Modalità stoccaggio	Destinazione (R/D) (*)	Fonte dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (**)
Imballaggi contenenti sostanze pericolose (150110)	150110	Contenitori mobili	D	Registro c/s	Ciclo annuo	SI

specificare se a recupero (R) o smaltimento (D)

(*) Dato puramente indicativo non vincolante purché la destinazione avvenga nel rispetto della normativa

Tabella 1.8.2 – rifiuti non pericolosi

Rifiuti (codice CER)	Codice CER	Modalità stoccaggio	Destinazione (R/D) (*)	Fonte dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (**)
Imballaggi in plastica (150102)	150102	Zona rifiuti	D	Formulari e registro ove previsto	Ciclo annuo	SI
Imballaggi in materiali misti (150106)	150106	Zona rifiuti	D	Formulari e registro ove previsto	Ciclo annuo	SI
Imballaggi in vetro (150107)	150107	Zona rifiuti	D	Formulari e registro ove previsto	Ciclo annuo	SI

specificare se a recupero (R) o smaltimento (D)

() Dato puramente indicativo non vincolante purché la destinazione avvenga nel rispetto della normativa*

(**) IL REPORT DOVRA' COMPRENDERE TUTTI I RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO CUI SI RIFERISCE, ANCHE QUELLI NON CITATI IN TABELLA

1.9 Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – Terreni

E' importante che tutti gli allevamenti che distribuiscono gli effluenti prodotti su terreni propri o in concessione si avvalgano di una apposito monitoraggio dell'impatto che tale attività ha sul suolo. Si ritiene, comunque, che tale monitoraggio non debba rientrare tra gli autocontrolli a carico del gestore dell'allevamento. Il campionamento dei terreni e le relative analisi verranno eseguiti da ARPAV nell'ambito dei controlli previsti ai sensi dall'art.29 decies c.3 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

2) GESTIONE DELL'IMPIANTO

Ai fini del mantenimento/miglioramento degli obiettivi di qualità ambientale risulta strategico il controllo della gestione e la sua comparazione con le BAT.

Tabella 2.1.1 – Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase/attività	criticità	Parametro esercizio	U. M.	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Reporting
Stabulazione	Accasamento	Procedura Benessere animale	n.a.	A inizio ciclo	Quaderno manutenzione	NO
Stabulazione	Produzione uova	Produzione giornaliera	n.a.	Giornaliera	Quaderno manutenzione	NO
Stabulazione	Rimozione deiezioni	Umidità e altezza	n.a.	Giornaliero	Quaderno manutenzione	NO
Stabulazione	Vendita animali	Procedura Benessere animale	n.a.	A fine ciclo	Quaderno manutenzione	NO
Stabulazione	Disinfezione	Verifica Procedura da norme	n.a.	A fine ciclo	Quaderno manutenzione	NO

Tabella 2.1.2 – interventi di manutenzione

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte dato	Reporting
Abbeveratoi	Controllo funzionalità	giornaliera	Quaderno manutenzione	NO
Illuminazione	Controllo funzionalità	giornaliera	Quaderno manutenzione	NO
Mangiatoie	Controllo funzionalità	giornaliera	Quaderno manutenzione	NO
Ventilatori	Controllo funzionalità	giornaliera	Quaderno manutenzione	NO
MDS	Controllo funzionalità	Giornaliera	Quaderno di manutenzione	NO
Centraline automatismi	Controllo funzionalità	giornaliera	Quaderno manutenzione	NO
Silos mangime	Controllo funzionalità	giornaliera	Quaderno manutenzione	NO
Cella Frigo e Frezeer capi morti	Controllo funzionalità	giornaliera	Quaderno manutenzione	NO

Tabella 2.1.3 – aree di stoccaggio

struttura	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte dato	Reporting
Vasca acque lavaggio capanone	Controllo funzionalità	mensile	Quaderno manutenzione	NO
Concimaie accumulo deiezioni e reflui	Controllo funzionalità	mensile	Quaderno manutenzione	NO

3) INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1- monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore	Descrizione	Um	Metodo misura	Frequenza monitoraggio	Reporting
Consumo specifico risorsa idrica	Quantità acqua prelevata rispetto capi allevati	Mc/capo	Calcolo	Annuale	SI
Consumo specifico di energia	Quantitativo energia rispetto al numero capi allevati	KWH/capo	Calcolo	Annuale	SI
Produzione di reflui specifica	Quantitativo reflui prodotti rispetto ai capi allevati	Mc/capo	Calcolo	Annuale	SI
Consumo specifico mangime	Quantitativo mangime consumato rispetto ai capi allevati	Kg/capo	Calcolo	Annuale	SI